



N. 23 - maggio 2011

## I poteri regolatori dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, concernenti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (*Atto del Governo n. 335*)

Con il parere motivato complementare del 6 aprile 2011, ha ripreso il suo corso la procedura d'infrazione n. 2006/2057 della Commissione dell'Unione europea nei confronti della Repubblica italiana. La Commissione europea si fonda sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 20 aprile 2010 che - nella causa *Federutility ed altri contro Autorità per l'energia elettrica e il gas* - ha stabilito tre gruppi di criteri in base ai quali giudicare la compatibilità europea dell'intervento dell'Autorità italiana nella fissazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i clienti finali tutelati. A tal fine, ha asserito la Corte, l'intervento deve essere giustificato dall'**interesse economico generale**, deve rispettare il **principio di proporzionalità** e gli obblighi relativi al servizio pubblico devono avere **caratteri chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili**. Inoltre deve essere garantita alle imprese dell'Unione europea che operano nel settore dell'elettricità parità di accesso ai consumatori.

La Commissione europea, nel citato parere del 6 aprile 2011, da un lato ha ritenuto che la sentenza, emessa con riguardo alle norme del mercato interno del gas (Direttiva 2003/55/CE, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/73/CE: Dgas) si applicasse per analogia anche alle norme per il mercato in-

terno dell'energia elettrica, in particolare alla Direttiva 2009/72/CE (Delt); dall'altro lato ha analizzato pertanto il servizio di maggior tutela alla luce del disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, della Delt, concludendo che l'intervento italiano non rispetta il principio di proporzionalità stabilito dal giudice europeo laddove, in ossequio a tale principio, **l'intervento deve essere limitato nel tempo e il metodo d'intervento non deve eccedere quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di interesse economico generale**.

Nella segnalazione PAS 11/11 del 21 aprile 2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) si è rivolta a Governo e Parlamento da un lato enunciando le ragioni della posizione italiana, dall'altro invitando a cogliere l'occasione rappresentata dall'emanazione dello schema di decreto legislativo A.G. n. 335<sup>1</sup> per venire incontro ad alcune delle criticità denunciate dalla Commissione. In particolare - ricorda la AEEG - a parere della Commissione europea, nel caso italiano risul-

---

<sup>1</sup> Si ricorda che l'atto del Governo n. 335 è stato predisposto dal Governo in virtù della delega contenuta nell'art. 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (comunitaria 2009) e trasmesso alle Camere, per il parere delle competenti Commissioni, il 3 marzo 2011.

terebbe violato dalla normativa vigente il principio di proporzionalità in merito al fatto che le previsioni relative alla maggior tutela aventi l'obiettivo di garantire la continuità della fornitura:

- **non risultano limitate sotto il profilo della durata nel tempo**, né sono specificati elementi relativi a un meccanismo di riesame periodico delle misure adottate;
- **eccedono gli obiettivi perseguiti**, imponendo alle imprese distributrici di approvvigionarsi da Acquirente unico corrispondendogli prezzi regolamentati; la regolazione di prezzo sarebbe poi presente altresì nella fase di vendita ai clienti finali.

La segnalazione dell'AEEG evidenzia che il servizio di maggior tutela è stato introdotto sulla base di normative europee; in particolare la Direttiva 2009/72/CE prevede che "gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza (...) la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture". La legge n. 125 del 2007<sup>2</sup> aveva individuato il servizio di maggior tutela come quello cui hanno diritto i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. A questi clienti, il servizio è erogato dall'esercente la maggior tutela e la funzione di approvvigionamento è svolta dall'Acquirente unico sulla base di meccanismi concorrenziali (gare o partecipazione diretta ai mercati organizzati). I prezzi di approvvigionamento per la maggior tutela, quindi, secondo l'AEEG sarebbero determinati senza alcuna distorsione delle dinamiche di mercato. Nel servizio di maggior tutela sono operativi 140 esercenti, tra i quali i primi quattro operatori servono circa 29,3 milioni di clienti finali, pari a circa il 95% del totale dei clienti finali serviti in maggior tutela. In particolare, in ambito rapportato su scala nazionale, Enel Servizio Elettrico SpA, società appositamente creata per l'erogazione del servizio di maggior tutela, serve l'86,3% dei clienti in maggior tutela, AceaElettricità SpA

<sup>2</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

il 4,5%, A2A Energia SpA il 2,5% e Iride Mercato SpA l'1,4%. I restanti operatori detengono quote singole inferiori all'1%.

La segnalazione dell'AEEG rimarca da un lato che le argomentazioni della Corte di Lussemburgo riferite al mercato del gas non sono integralmente trasponibili al mercato elettrico: su quest'ultimo impatta anche la possibilità attribuita agli Stati membri di prevedere, oltre agli obblighi di servizio pubblico, anche quelli connessi alla fruizione da parte dei clienti di piccola dimensione del "servizio universale"<sup>3</sup>. Dall'altro lato, però, la segnalazione dell'AEEG propone a Governo e Parlamento possibili ulteriori interventi per migliorare il sistema: si tratta di interventi sia di disciplina diretta del mercato<sup>4</sup>, sia mediati dal ruolo dell'autorità di regolazione. Tra di essi vi è la proposta di introduzione di un sistema di "revisione" periodica del regime di maggior tutela, associato ad una comunicazione periodica del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) alla Commissione UE, sulle misure eventualmente adottate in tema di obblighi di servizio pubblico e di servizio universale<sup>5</sup>. La segnalazione reca inoltre la proposta di un rafforzamento del monitoraggio della vendita al dettaglio, del grado di apertura, di concorrenzialità e trasparenza del mercato, anche per valutare un'eventuale revisione degli attuali assetti.

Conclude in proposito la segnalazione: "Una preziosa opportunità per la valutazione delle proposte sopra evidenziate e dell'obbligo di comunicazione periodica alla Commissione europea con le modalità sopra riportate, stante il breve termine di adempimento imposto alla Repubblica italiana, è oggi offerta dallo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di superare in radice le possibili criticità

<sup>3</sup> Il servizio universale dovrebbe consistere nel diritto a ottenere una fornitura di energia elettrica di una qualità specifica, a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti e non discriminatori, così come chiarito dall'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2009/72/CE.

<sup>4</sup> Un primo possibile intervento è l'estensione della possibilità di approvvigionarsi da Acquirente unico e di applicare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela agli operatori del mercato libero.

<sup>5</sup> L'obbligo di revisione periodica potrebbe essere previsto, ad esempio, su base biennale e potrebbe essere attuato attraverso una istruttoria dell'Autorità, nella quale valutare anche ulteriori possibili misure di promozione della concorrenza.

segnalate dalla Commissione". In effetti, il cosiddetto "III pacchetto energetico" – e cioè le direttive Dgas e Delt, recanti un complesso quadro di disposizioni volte ad assicurare la gestione indipendente delle attività relative alle reti di trasporto, che si aggiungono a quelle che impongono un comportamento non discriminatorio e di gestione e sviluppo efficiente dei loro sistemi di trasporto con particolare attenzione all'integrazione delle infrastrutture europee - affida un ruolo centrale all'Autorità di regolazione nazionale, non solo in ragione delle competenze tecniche che la caratterizzano, ma soprattutto in ragione del suo ruolo di promotore della concorrenza. Anche nelle fattispecie in cui all'Autorità di regolazione competono funzioni attenuate di verifica *ex ante* (es. certificazione), residua sempre a suo carico il monitoraggio continuo del comportamento del gestore e degli altri comportamenti che influiscono sul mercato.

Nel corso delle audizioni condotte avanti l'Ufficio di Presidenza integrato della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, l'AEEG ha avuto modo di ricordare<sup>6</sup> il ruolo che le attribuiscono le normative dell'Unione, in funzione dell'obiettivo di garantire la "separazione effettiva" delle attività relative alle reti di trasporto da quelle di produzione e fornitura; un obiettivo, questo, funzionale alla tutela della concorrenza, visto che una gestione della rete energetica diversa - tra impresa verticalmente integrata (IVI) col gestore di rete ed altre imprese - da un lato discriminerebbe i concorrenti e dall'altro lato comprimerebbe la qualità del servizio (investimenti nello sviluppo della rete inferiori a quanto necessario ed opportuno) e quindi la stessa tutela del consumatore.

Per conseguire la separazione effettiva del trasporto occorre un vero e proprio "isolamento" funzionale, del relativo gestore, da altri interessi potenzialmente confliggenti che ne possono influenzare il comportamento. Gli strumenti individuati a livello europeo sono tre:

- **separazione proprietaria** (*ownership unbundling* o *OU*) del Gestore da ogni possibile condizionamento, foss'anche la sola possibilità di esercizio dei poteri di direzione e controllo da parte del soggetto

<sup>6</sup> Nella sua nota di osservazioni e proposte del 20 aprile 2011, che preannunciava anche la presentazione della segnalazione PAS 11/11.

to che detiene una quota significativa della proprietà del Gestore;

- **Gestore di sistema indipendente** (ISO, art. 13 Delt e art. 14 Dgas);
- **Gestore di trasporto indipendente** (I-TO, capo V Delt e capo IV Dgas), con un nuovo organo societario, il c.d. Organo di Sorveglianza, composto da membri in rappresentanza dell'impresa verticalmente integrata e degli azionisti terzi rispetto a quest'ultima.

Nell'esercizio della scelta sulle modalità di adempimento delle direttive, di spettanza degli Stati membri, il legislatore delegato - laddove lo schema di decreto A.G. n. 335 fosse effettivamente promulgato, al termine dell'attuale fase consultiva - ha prescelto due di questi strumenti, uno per il mercato del gas ed uno per quello elettrico.

Per Snam rete gas, l'impresa maggiore di trasporto del gas, si prevede il regime ITO (ferma restando la possibilità di adottare volontariamente l'OU in qualsiasi momento). Al di là di proposte ulteriori volte a rafforzare l'indipendenza dell'organo di vigilanza<sup>7</sup>, l'articolo 16 dell'A.G. n. 335 - che reca disposizioni concernenti lo sviluppo della rete, secondo un piano decennale del Gestore<sup>8</sup> - al comma 2 prevede che il gestore trasmetta il piano al MiSE, quando l'articolo 22, comma 1, della Dgas prevede invece che la trasmissione sia indirizzata all'autorità di regolamentazione. Si è anche notato che, al comma 5 del medesimo articolo 16, la norma «appare incompleta rispetto alla corrispondente norma della direttiva. In particolare, manca il recepimento del primo periodo del citato par. 4, secondo cui "l'autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo

<sup>7</sup> L'Autorità cd. Antitrust ha ad esempio suggerito, come intervento minimo, di prevedere per almeno due membri della "metà più uno" dei componenti dell'Organo di Sorveglianza non sottoposti al vaglio dell'AEEG, l'obbligo del rispetto degli ulteriori requisiti di imparzialità di cui dall'articolo 13, commi da 3 a 7, dello schema di decreto ed attualmente applicabili solo alla "metà meno uno" dei membri sottoposti al vaglio dell'AEEG.

<sup>8</sup> Le cui modalità sono definite con un regolamento attuativo emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), previa comunicazione al Presidente del Consiglio e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

della rete, secondo modalità aperte e trasparenti»<sup>9</sup>.

Pur giudicando "comprensibile l'esigenza del MiSE di valutare la coerenza del Piano decennale di sviluppo della rete con l'esigenza di sicurezza del sistema e con la Strategia energetica nazionale", le osservazioni dell'AEEG affermano che "ciò non deve portare a ridurre il ruolo che la Dgas espressamente affida all'autorità di regolazione nazionale visto l'impatto degli investimenti sul grado di concorrenza nel mercato. L'Autorità può, infatti, assicurare – non solo in ragione delle sue competenze tecniche settoriali, ma anche in ragione del suo ruolo istituzionale – una valutazione indipendente e pro-concorrenziale del Piano decennale di sviluppo della rete e della tempestiva realizzazione dello stesso". Invero, il comma 6 dell'articolo 16 dell'A.G. n. 335 parrebbe dissonante rispetto al modello imposto dalla normativa dell'Unione, in quanto pone in capo al MiSE la valutazione del predetto piano decennale, circoscrivendo il ruolo dell'AEEG ad un parere che (solo nei casi di dubbio di coerenza comunitaria) presupporrà a sua volta una fase consultiva coll'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia: sarà quindi il MiSE (e non l'autorità di regolazione, come previsto dall'art. 22, comma 5 Dgas) a poter chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete; sarà ancora il MiSE (e non l'autorità di regolazione, come previsto dall'art. 22, comma 6 Dgas) a dover controllare e valutare l'attuazione del piano decennale (soltanto "sentita" l'AEEG). Pure ai sensi del comma 8 sarà, ancora, il MiSE (e non l'autorità di regolazione, come previsto dall'art. 22, comma 7 Dgas) a dover imporre al Gestore incolpevole<sup>10</sup> di controllare e valutare l'attuazione

del piano decennale (soltanto "sentita" l'AEEG). La nota dell'AEEG - nel richiedere altresì che sia "l'Autorità ad essere informata di eventuali decisioni dell'Organo di sorveglianza che impediscano l'attuazione del Piano decennale di sviluppo della rete e che, in tutti i casi di mancata realizzazione tempestiva del Piano, l'Autorità possa avvalersi di tutti gli strumenti previsti a riguardo dalla Dgas" - può essere ricollegata anche all'articolo 15, comma 5 dell'A.G. n. 335, che parrebbe divergere dall'articolo 21, comma 5, della Dgas: mentre questo impone un obbligo - del "responsabile della conformità" dell'impresa verticalmente integrata (IVI) - di informare l'autorità di regolamentazione, in ordine a determinate fattispecie di ostruzione degli investimenti di cui al piano decennale di sviluppo della rete, la norma in questione - nel testo dello schema di decreto - aggiunge il MiSE come destinatario dell'informativa e lo legittima quale unico soggetto depositario dei poteri di intervento (che invece la direttiva pone in capo all'autorità di regolazione).

Nel caso italiano, la rete di trasporto del gas è alimentata per l'85% da gas proveniente dall'estero; quella elettrica convoglia, viceversa, l'elettricità prodotta per circa l'85% del totale sul territorio italiano, con solo il rimanente 15% importato. Ciò spiega perché, per Terna - cui è affidata per concessione l'attività di gestione e sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica – lo schema prevede il regime dell'OU: tale scelta però non comporta che il legislatore delegato sia meno costretto dai vincoli europei, prevedendosi - piuttosto che quella sorta di *Mitbestellung* (cogestione) delle Autorità nazionali di regolazione nelle attività gestionali e pianificatorie dell'ITO - un regime di indirizzo, controllo e sanzione. Anche qui, perciò, l'A.G. n. 335 riceve segnalazione di criticità da parte dell'AEEG, che (al di là della propria competenza a rilascio della certificazione) ritiene sacrificato il ruolo attribuito dalla normativa dell'Unione, a vantaggio del MiSE.

Mercato dell'energia elettrica e del gas, Schema di D.Lgs. n. 335 (art. 1, co. 3, e 17, co. 3 e 4, L. n. 96/2010), Schede di lettura, n. 299, 14 marzo 2011, p. 93: «Si osserva che la disposizione non è correttamente formulata, laddove fa riferimento alla mancata realizzazione dell'investimento "per cause a lui [al Gestore] non imputabili". Come si desume anche dalla direttiva, occorre al contrario far riferimento alle cause imputabili al Gestore (sarebbero quindi esclusi dall'applicazione della norma i casi di forza maggiore)».

<sup>9</sup> Cfr. XVI LEGISLATURA, Camera dei deputati, SERVIZIO STUDI – Dipartimento Attività produttive, Documentazione per l'esame di Atti del Governo, Mercato dell'energia elettrica e del gas, Schema di D.Lgs. n. 335 (art. 1, co. 3, e 17, co. 3 e 4, L. n. 96/2010), Schede di lettura, n. 299, 14 marzo 2011, p. 92. In ordine al medesimo comma, si fa notare che - nella norma secondo cui alle imprese del gas che si dichiarano utenti potenziali di sistema, può essere chiesto di comprovare le loro affermazioni - "andrebbe precisato se la competenza a richiedere di comprovare le affermazioni e a pubblicare i risultati della procedura consultiva sia del MiSE o dell'AEEG" (ibidem).

<sup>10</sup> Cfr. però XVI LEGISLATURA, Camera dei deputati, SERVIZIO STUDI – Dipartimento Attività produttive, Documentazione per l'esame di Atti del Governo,



La principale criticità presente nello schema, ad avviso dell'AEEG, è relativa al fatto che, contrariamente a quanto espressamente previsto nella Delt<sup>11</sup>, l'articolo 36, comma 8 dell'A.G. n. 335, non assegna all'Autorità di regolazione il compito di approvare il Piano decennale di sviluppo della rete che deve essere predisposto e realizzato da Terna: esso sarebbe approvato con decreto del MiSE, cui competerebbe anche di verificarne l'attuazione e di adottare i provvedimenti finalizzati all'attuazione degli investimenti non realizzati tempestivamente (comma 9). Le osservazioni dell'AEEG affermano che "sebbene, come detto, nel caso dell'OU il ruolo affidato alle autorità di regolazione nazionali dalle Direttive è meno cruciale che non nel caso dell'ITO o dell'ISO, ciò nondimeno l'incidenza dello sviluppo della rete di trasmissione, nel consentire un pieno dispiegarsi della concorrenza nel mercato all'ingrosso, è tale per cui dovrebbe essere previsto che, ferme restando le competenze del MiSE, anche nel caso del Piano di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica sia affidato all'Autorità il compito di approvarlo, verificarne l'attuazione e di adottare, se necessario, provvedimenti finalizzati alla implementazione degli investimenti non realizzati tempestivamente".

L'AEEG ha segnalato, quindi, vari margini di miglioramento del testo dell'A.G. n. 335, proprio sui profili<sup>12</sup> impliciti nella funzione regola-

toria attribuitale dalla normativa dell'Unione; per come l'AEEG ricostruisce tale complesso sistema regolatorio, un'attenuazione di tale funzione<sup>13</sup> potrebbe avere ricadute sia sulla possibilità di ottenere un'adeguata valorizzazione degli asset<sup>14</sup>, sia anche nell'ambito più propriamente di determinazione tariffaria<sup>15</sup>.

ficare il rispetto dei requisiti richiesti per potersi qualificare come Gestore anche con riferimento alle imprese diverse dall'impresa maggiore di trasporto che vogliono aderire al modello ISO; la necessità di chiarire che le imprese possono solo "proporre" e non "designare" un Gestore di sistema indipendente, dacché la designazione degli ITO/ISO alla Commissione Europea compete al Ministero, a valle della certificazione da parte dell'Autorità; l'ostilità al regime di esenzione dall'applicazione del regime di separazione per le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti a bassa pressione).

<sup>13</sup> Ovvero il fatto che non essa sia sempre assistita da una copertura legale che ne garantisca l'*enforcement* (come richiesto dalle direttive: art. 37, comma 1, lett. b Delt; art. 41, comma 1, lett. b Dgas): le numerose competenze aggiuntive nei successivi tre lustri non paiono infatti assistite dall'art. 2, c. 20, lett. c), della legge n. 481 del 1995; né sembra che l'obiettivo si possa raggiungere agevolmente attraverso i cd. "poteri impliciti", tant'è vero che il TAR Lombardia ha annullato l'esercizio di poteri di intervento sanzionatori con cui l'Autorità aveva assistito le sue funzioni di vigilanza e monitoraggio previste dal d.l. n. 112 del 2008 (cd. "Robin Hood Tax"). A tal proposito la nota dell'AEEG giudica insufficiente la previsione del comma 5 dell'art. 43 dell'A.G. n. 335 - che si limita a prevedere che, al fine dell'efficace svolgimento "dei propri compiti", l'Autorità può "effettuare indagini" e "adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati" - richiedendo di specificare, invece, che i "provvedimenti opportuni" possono essere anche di natura regolatoria, prescrittiva e sanzionatoria. Nella stessa ottica, può essere visto l'articolo 3, comma 7, dell'A.G. n. 335, che sottopone l'esercizio delle competenze dell'AEEG in materia tariffaria alla conformità con gli indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico: si tratta di indirizzi finalizzati a mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale, le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonché di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture.

<sup>14</sup> Per la quale cfr. nota AEEG di osservazioni e proposte del 20 aprile 2011, p. 9.

<sup>15</sup> L'AEEG non a caso ha richiesto che le sia riservato il compito di determinare "non solo i criteri per la determinazione delle tariffe che devono essere applicate dal Gestore (art. 10, comma 6, lettera g)) ma anche quelli relativi alle procedure che il Gestore è tenuto a rispettare nel connettere gli impianti di stoc-

<sup>11</sup> L'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE prevede che il Piano sia trasmesso dai gestori dei sistemi di trasmissione all'autorità di regolamentazione, la quale consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, e rende pubblici i risultati della procedura consultiva. Sempre l'autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 714/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'autorità di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete. Inoltre è sempre l'autorità di regolamentazione che controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

<sup>12</sup> Le osservazioni dell'AEEG si spingono, invero, a divisare ulteriori elementi di criticità che renderebbero necessari veri e propri interventi additivi (ad esempio: l'attribuzione all'Autorità del compito di certi-

Ad esempio, l'articolo 16 dell'A.G. n. 335, al comma 9, stabilisce che, nei casi di mancata realizzazione da parte del Gestore di un investimento che in base al piano decennale doveva essere realizzato nel triennio successivo, i costi degli investimenti in questione siano coperti dalle pertinenti regolamentazioni tariffarie. Nella relazione tecnico-finanziaria allo schema di decreto si fa presente, in proposito, che in base all'attuale sistema regolatorio tutti gli investimenti in infrastrutture di rete di trasporto del gas trovano copertura nel sistema tariffario definito dall'AEEG, che stabilisce per ogni periodo regolatorio la remunerazione del capitale investito dal soggetto proprietario e gestore della rete<sup>16</sup>.

caggio, i terminali di rigassificazione e i clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto; né dovrebbe essere previsto alcun termine per la determinazione da parte dell'Autorità di questi criteri" (nota di osservazioni e proposte del 20 aprile 2011, cit.).

<sup>16</sup> XVI LEGISLATURA, Camera dei deputati, SERVIZIO STUDI – Dipartimento Attività produttive, Documentazione per l'esame di Atti del Governo, Mercato dell'energia elettrica e del gas, Schema di D.Lgs. n. 335 (art. 1, co. 3, e 17, co. 3 e 4, L. n. 96/2010), Schede di lettura, n. 299, 14 marzo 2011, p. 94: "La remunerazione avviene attraverso le tariffe di trasporto pagate dagli utenti che si servono della rete stessa per il servizio di trasporto offerto dal gestore (si tratta in genere di imprese che importano e vendono il gas). Ovviamente le imprese di vendita al momento della formulazione del prezzo di vendita ai clienti finali tengono conto dei costi sostenuti per il trasporto del loro gas sulla rete italiana". Anche a questo profilo (piuttosto che in riferimento all'articolo 43, comma 7, sull'obbligo di prevedere per l'AEEG le risorse umane che, in realtà, restano invariate a competenze aumentate) possono essere più opportunamente ricondotte le questioni finanziarie; è stato infatti segnalato che "la RT (relazione tecnica del Governo all'A.G. n. 335: N.d.R.) afferma che i nuovi compiti assegnati all'AEEG saranno svolti nell'ambito delle risorse finanziarie derivanti dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 481/95 e quindi senza oneri per la finanza pubblica. Il citato meccanismo di autofinanziamento prevede un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso. L'ultima determinazione del contributo dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas risale al 2010 e corrisponde allo 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci relativi all'esercizio 2009. In proposito si rileva che, nel caso di un eventuale incremento della misura del contributo, trattandosi di un costo obbligatorio (e quindi, presumibilmente, di un onere deducibile per le imprese), potrebbero determinarsi effetti di riduzione del gettito fiscale": XVI LEGISLATURA, Camera dei deputati, SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, concernenti*

In altri termini, secondo la segnalazione dell'AEEG occorre prevenire il costo di una regolazione mancante, insufficiente o non conforme alle direttive europee.

a cura di **Giampiero Buonomo**

#### L'ultima nota breve:

*Atto Senato n. 1843 "Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri"*

#### nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610  
ArchivioLegislativo@senato.it  
I testi sono disponibili alla pagina:  
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

**www.senato.it**

*norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, Schema di D.Lgs. n. 335 - Verifica delle quantificazioni - n. 285, 16 marzo 2011, p. 15.*